

COMUNE di TURI (Provincia di Bari)



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 84 del 29 novembre 2007*

*MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 77 del 16 dicembre 2008*

*ULTERIORMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n.57 del 29 dicembre 2014*

	ART.14	10		
<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	5		<u>PERIODO DI OSSERVAZIONE</u>	10
ART.1	6		ART.15	10
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	6		<u>MODALITÀ DI OSSERVAZIONE</u>	10
ART.2	6		ART.16	10
COMPETENZA E GESTIONE DEI SERVIZI	6		<u>DEPOSITI DI OSSERVAZIONE</u>	10
ART.3	6			
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	6		<u>CAPO III</u>	11
<u>CAPO I</u>	7			
			<u>RISCONTRO DIAGNOSTICO –</u>	
<u>DICHIARAZIONE DI MORTE -</u>			<u>RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI</u>	
<u>DENUNCIA DELLA CAUSA -</u>			<u>STUDIO – PRELIEVO DI PARTI</u>	
<u>ACCERTAMENTO</u>	7		<u>ANATOMICHE – AUTORIZZAZIONI –</u>	
			<u>TRATTAMENTI CONSERVATIVI</u>	11
ART.4	7		ART.17	11
DICHIARAZIONE DI MORTE	7		RISCONTRO DIAGNOSTICO	11
ART. 5	7		ART.18	11
ART.6	7		RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO	11
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	7		ART.19	12
ART.7	8		PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI	
REGISTRO DEI DECESSI E CAUSA DI MORTE	8		TRAPIANTO TERAPEUTICO	12
ART.8	8		ART.20	12
ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	8		AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA	
ART.9	8		CONSERVAZIONE DEL CADAVERE	12
REFERTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	8		ART.21	12
ART.10	8		TRATTAMENTI PER L’IMBALSAMAZIONE	12
RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI	8			
ART.11	8		<u>CAPO IV</u>	14
AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA	8			
ART.12	9		<u>TRASPORTI FUNEBRI</u>	14
NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI	9		ART. 22	14
ART.13	9		TRASPORTO FUNEBRE	14
SEPPELLIMENTO SENZA LA PRESCRITTA			ART.23	14
AUTORIZZAZIONE	9			
<u>CAPO II</u>	10			
<u>PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI</u>				
<u>CADAVERI</u>	10			

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	14	REGISTRO CIMITERIALE	20
ART.24	14		
PERCORSO DEL TRASPORTO – ORARI – MODALITÀ	14	<u>CAPO VI</u>	21
ART.25	15		
REQUISITI DEI CARRI E RIMESSE PER RICOVERO DEGLI STESSI	15	<u>COSTRUZIONE DEI CIMITERI</u>	21
ART.26	15		
TRASFERIMENTO DAL LUOGO DI DECESSO AL LUOGO DEI FUNERALI	15		
ART.27	15	<u>PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI</u>	21
DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE	15		
ART.28	15	ART.40	21
TRASPORTO SALME PER CREMAZIONE	15	PLANIMETRIA DEL CIMITERO	21
ART.29	16	ART.41	21
TRASPORTO SALMA ALL’ESTERO – DALL’ESTERO	16	CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUTTURA CIMITERIALE	21
ART.30	17	ART.42	21
TRASPORTO SALME FUORI COMUNE	17	CAMERA MORTUARIA	21
ART.31	17	ART.43	21
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRASPORTO SALME FUORI COMUNE	17	SALA PER AUTOPSIE	21
ART.32	17	ART.44	21
AUTORIZZAZIONE ALL’INCARICATO DEL TRASPORTO	17	OSSARIO COMUNE	21
ART.33	18	<u>CAPO VII</u>	23
TRASPORTO DI CADAVERI DESTINATI ALL’INSEGNAMENTO	18		
ART.34	18	<u>CONCESSIONE DI SEPOLTURA</u>	23
TRASPORTO DI OSSA UMANE E RESTI MORTALI	18		
<u>CAPO V</u>	19	ART.45	23
		SPECIE DELLE SEPOLTURE	23
<u>DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI</u>	19	ART.46	23
		INUMAZIONE	23
ART.35	19	ART.47	23
CIMITERI COMUNALI	19	CIPPI DISTINTI DALLE FOSSE	23
ART.36	19	ART.48	23
AMMISSIONE NEL CIMITERO	19	ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE – DIMENSIONI –	23
ART.37	19	ART.49	24
VIGILANZA SULL’ORDINE E MANUTENZIONE	19	CARATTERISTICHE DELLA SALME DESTINATE ALL’INUMAZIONE	24
		ART.50	24
ART.38	19	TUMULAZIONE	24
PERSONALE CIMITERIALE	19	ART.51	25
ART.39	20	CARATTERISTICHE DELLE SALME DESTINATE ALLA TUMULAZIONE	25
		ART.52	25

SEPOLTURE PROVVISORIE – CARATTERISTICHE – DURATA-	25	USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	30
		ART. 66	30
CAPO VIII	26	CONCESSIONE DI AREE E COSTRUZIONE DI OPERE CIMITERIALI.	30
		ART.67	31
<u>ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE</u>	26	DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA.	31
		ART.68	31
ART.53	26	REPARTI DEDICATI NEL CIMITERO	31
ESUMAZIONE ORDINARIA	26	ART.69	31
ART.54	26	SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI.	31
ESUMAZIONI STRAORDINARIE	26	ART.70	31
ART.55	26	REQUISITI DELLE CAPPELLE FUORI DEL CIMITERO	31
DIVIETO DI ESUMAZIONI	26	ART.71	31
ART.56	26	TUMULAZIONI FUORI DEL CIMITERO.	31
DEPOSITO DELLE OSSA UMANE	26	ART.72	32
ART.57	27	CONFRATERNITE	32
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – COSTO	27	ART. 73	32
ART.58	27	RAPPORTI TRA IL COMUNE E LE CONFRATERNITE	32
ESTUMULAZIONE ORDINARIA	27		
ART.59	27	CAPO X	33
AUTORIZZAZIONE ESTUMULAZIONE	27		
CAPO IX	28	<u>CREMAZIONE</u>	33
		ART.74	33
<u>SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI</u>	28	<u>CREMATORIO</u>	33
		ART.75	33
ART.60	28	<u>MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.</u>	33
CONCESSIONI PRIVATE	28		
ART.61	28	ART.76	33
DURATA DELLA CONCESSIONE DI LOCULI E/O URNE CIMITERIALI	28	<u>ESECUZIONE DELLA CREMAZIONE</u>	33
ART.62	28		
RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI LOCULI ED AREE LIBERE	28	ART.77	34
ART.63	29		
CONCESSIONARIO - DOVERI GENERALI-	29	<u>URNA CINERARIA</u>	34
ART.64	29		
CONCESSIONE SEPOLTURA PRIVATA INDIVIDUALE	29		
ART.64 bis CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI E DELLE AREE CIMITERIALI	29		
ART.65	30		

<u>CAPO XI</u>	35	COSTRUZIONE-ED ESECUZIONI DI LAVORI-	37
		ART. 84	37
		RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO	37
<u>POLIZIA DEI CIMITERI</u>	35	ART. 85	37
		INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI.	37
ART.78	35	ART.86	37
ORARIO	35	DIVIETI	37
ART. 79	35	ART.87	37
DIVIETO DI INGRESSO	35	ORARIO DI LAVORO	37
ART.80	35	ART.88	38
RITI RELIGIOSI	35	SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE	
ART.81	35	DELLA	38
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI	35	COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.	38
ART. 82	35		
COMPORAMENTO DEL PUBBLICO	35	<u>CAPO XIII</u>	38
<u>CAPO XII</u>	37	<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	38
<u>LAVORI DEI PRIVATI E DELLE</u>		ART.89	38
<u>IMPRESE</u>	37	VIGILANZA	38
		ART. 90	38
ART.83	37	OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI	
DISPOSIZIONI GENERALI		CIMITERI.	38

ART.1

Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento prescrive le norme di Polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali nell'ambito del territorio di questo Comune.

Il Regolamento richiama le norme e le circolari sottoelencate:

- T.U.L.S. approvato con R.D. 27/07/1934 n.1265 e s.m.i.;
- Regio Decreto 9/7/1939 n.1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile e s.m.i.;
- D.P.R. 10/09/1990 N.285 "Approvazione del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria";
- D.P.R.3/11/2000 N.396;
- D.P.R. 13/02/1964 N.185;
- Legge 30/03/2001 n.130;
- Circolare Ministero della Sanità 24/6/1993 n.24;

ART.2

Competenza e gestione dei servizi

Il servizio di Polizia mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune.

ART.3

Organizzazione dei servizi

I servizi cimiteriali sono così organizzati:

- Responsabile del Servizio;
- Custode;
- Operaio;

in collegamento con l'A.U.S.L. e l'Ufficio tecnico comunale (LL.PP.), secondo le rispettive competenze.

CAPO I
DICHIARAZIONE DI MORTE - DENUNCIA DELLA CAUSA - ACCERTAMENTO

ART.4

Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato;

In mancanza di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.

La dichiarazione è fatta con apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Salute, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.

Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni dal Comune ove è avvenuto il decesso alla ASL competente.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati con l'apposita scheda, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore e dal delegato della rispettiva amministrazione.

ART. 5

Adempimento dell'Ufficiale di Stato Civile

L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di Ufficio, promuove i necessari accertamenti necroscopici.

Quindi effettuati i predetti adempimenti compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art.6

Denuncia della causa di morte

I medici debbono in ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del DPR n.185 del 13/02/1964.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Comune deve darne informazione immediatamente alla A.S.L. dove è avvenuto il decesso.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico e di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt.39 e 45 del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria approvato con DPR n.285 del 12/10/1990.

ART.7

Registro dei decessi e causa di morte

Presso l'A.S.L.- Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica, è conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

L'ufficiale dello Stato Civile deve pertanto inviare sollecitamente a tale ufficio copia fotostatica della scheda di morte.

ART.8

Accertamenti necroscopici

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del R.D. 9/07/1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla ASL competente.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'ASL che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dall' art. 14 e comunque non dopo le trenta ore.

ART.9

Referto dell'Autorità giudiziaria

Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.365 del Codice Penale e dell'art.4 del Codice di Procedura Penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

ART.10

Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed alla A.S.L. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria la ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART.11

Autorizzazione per la sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.74 del DPR 3/11/2000, N° 396.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'articolo precedente.

Detta autorizzazione dovrà essere accompagnata da apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale (LL.PP.), attestante l'esatto titolo di proprietà ovvero di concessione del loculo/cappella/tomba/urna del defunto.

ART.12

Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.37 del D.P.R. 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal medico incaricato dell' ASL.

A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Ufficio comunale di igiene, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART.13

Seppellimento senza la prescritta autorizzazione

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica, giusta quanto stabilito dall'art.75 del DPR.396/2000.

CAPO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART.14

Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, quali elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2/12/75 n.644 e successive modifiche.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'ASL il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART.15

Modalità di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Coordinatore sanitario.

ART.16

Depositi di osservazione

Nel Cimitero sono predisposti n.1 obitorio e n.1 camera mortuaria per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

➤ Funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziariaotrattamentoigienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

➤ Funzioni di deposito per osservazione di salme di persone:

- a) Morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- b) Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- c) Ignoto di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla ASL competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del DPR n.185\64.

CAPO III
RISCONTRO DIAGNOSTICO – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO –
PRELIEVO DI PARTI ANATOMICHE – AUTORIZZAZIONI – TRATTAMENTI
CONSERVATIVI

ART.17

Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13/02/61, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone deceduti negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari, medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulla cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt.6, 69 e 74 del DPR 13/02/64 n.185, in quanto applicabili.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte; il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui al precedente art.4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D.27/07/34, n.1265, e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART.18

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli artt.8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990.

Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione secondo le norme previste e devono indicare specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei

anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

L'A.U.S.L., su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario, di ossa depositate nell'ossario comunale del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' assolutamente vietato il commercio di ossa umane.

ART.19

Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della legge 2/12/75/, n.644, e successive modificazioni.

ART.20

Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicate al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui al prec. art.4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al coordinatore della azienda sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia di morte ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D.27/07/34,n.1265, e successive modifiche.

Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art.38 del D.P.R. n. 285/1990.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico Settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART.21

Trattamenti per l'imbalsamazione

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire l'imbalsamazione di un cadavere deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuato, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt.6, 69 e 74 del D.P.R. n.185/64, in quanto applicabili.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. n. 285/1990 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione cui al prec. art. 4.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ART. 22

Trasporto funebre

Il trasporto delle salme dovrà essere espletato in una forma che garantisca il decoro del servizio a mezzo imprese di pompe funebri, non essendo previsto il servizio comunale di trasporto salme.

Le imprese di pompe funebri a richiesta dei dolenti devono svolgere le incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie. La A.S.L. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART.23

Imprese di Pompe Funebri

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al Cimitero si esegue in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto.

ART.24

Percorso del trasporto – Orari – Modalità

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta delle salme in transito.

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 T.U. in materia di pubblica sicurezza, viene eseguito preferibilmente per la via più breve dal luogo di prelievo alla chiesa o altro luogo di culto; quindi si proseguirà verso il Cimitero a velocità ordinaria, seguendo l'itinerario più breve.

Il Sindaco, può stabilire particolari disposizioni circa le modalità di svolgimento del trasporto.

Il seppellimento dovrà essere eseguito in continuità del servizio, salvi eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma sarà depositata nella camera mortuaria.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito far indossare alla salma nuovi indumenti purchè posti sopra quelli che già indossa (Circ. Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993).

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività , la azienda sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART.25

Requisiti dei carri e rimesse per ricovero degli stessi

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune o dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle aziende sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco e debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione degli stessi.

Salvo l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale competente.

ART.26

Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali

Normalmente i funerali si svolgono con partenza dalla camera mortuaria dove è depositata la salma ovvero con partenza dalla abitazione del defunto.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso l'ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzarne il trasporto all'abitazione da dove avrà inizio il funerale.

Il Sindaco, può anche autorizzare in casi eccezionali, il trasporto in località particolari e/o la sosta in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

ART.27

Deceduti per malattie infettive

Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90 seguendo le prescrizioni degli artt. 18 e 32 del citato D.P.R. 285/90.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 28 e 29 del precitato D.P.R. 298/90 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffusive di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Salute.

ART.28

Trasporto salme per cremazione

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.24 del D.P.R. n. 285/1990.

ART.29

Trasporto salma all'estero – dall'estero

I trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino 10/02/37, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto del 1° luglio 1937, n.1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario, previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto, per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Il trasporto di salma da o per lo Stato del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28/04/1938 tra Santa Sede e l'Italia ,approvata e resa esecutiva con regio decreto 16/06/38,n.1055.

Per l'introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui al presente articolo;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto al situazioni determinate.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri e il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

- a) nulla osta per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art.30 del D.P.R. n. 285/1990;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Il Prefetto ricevuta la domanda corredata come sopra, concede l'autorizzazione informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Salute.

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dai casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere sempre ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

Lo spessore delle tavole delle casse di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 cm in 20 cm.. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

ART.30

Trasporto salme fuori Comune

Il Ministero della Salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 29, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART.31

Disposizioni particolari per trasporto salme fuori Comune

Per il trasporto di cui all'art. 29, nei mesi di aprile, maggio giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART.32

Autorizzazione all'incaricato del trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ART.33

Trasporto di cadaveri destinati all'insegnamento

Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si eseguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'Istituto e del dipartimento universitario prende la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

ART.34

Trasporto di ossa umane e resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt.24, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dai precitati articoli. Il trasporto di resti mortali contenuti in apposite cassetine di zinco chiuse e sigillate, può essere eseguito fuori Comune anche a bordo di auto propria, previa autorizzazione del Sindaco munita di parere dell' A.S.L..

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660 e chiusa con saldatura a fuoco, recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART.35

Cimiteri comunali

A norma dell'art.337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n.1265, ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

ART.36

Ammissione nel Cimitero

Nel Cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone nate o morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente all'interno del cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. n. 285/1990;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART.37

Vigilanza sull'ordine e manutenzione

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza spettano al SINDACO.

Il coordinatore sanitario dell' Azienda sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART.38

Personale cimiteriale

1) Il personale del Cimitero è così composto:

- Responsabile del Servizio;
- Custode;
- Operaio;

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé le autorizzazioni di cui al precedente art. 11 ed inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro, in doppio esemplare, vidimato dal Responsabile del Settore LL.PP.:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precitato art.11, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero riportato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- le generalità, come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti risultanti da apposita autorizzazione di cui all'art.6;
- le generalità, come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
- qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ART.39

Registro cimiteriale

.I registri necrologici indicati nell'art.38, tenuti anche in formato elettronico, debbono essere tenuti sempre rigorosamente aggiornati e presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Capo VI
COSTRUZIONE DEI CIMITERI
Piani Cimiteriali Disposizioni Tecniche Generali

ART.40

Planimetria del Cimitero

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme in fosse comuni e per costruzione di sepolcri.

La suddivisione per settori, riquadri, file va opportunamente contraddistinta con particolari indicazioni.

Il settore riservato ai campi di inumazione deve superare di almeno 1/10 il fabbisogno di area prevista per un decennio, calcolato in base ai dati dell'ultimo decennio.

ART.41

Caratteristiche tecniche della struttura cimiteriale

Il Cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al Cimitero.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio.

Il Cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a mt.2,50 dal piano esterno di campagna.

ART.42

Camera Mortuaria

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di mt.2 devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale, facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ART.43

Sala per autopsie

La sala per autopsia deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui al precedente articolo.

Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grés, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innoculizzazione.

ART.44

Ossario Comune

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinati a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 56

non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Capo VII CONCESSIONE DI SEPOLTURA

ART.45

Specie delle sepolture

Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazione e per tumulazione.

Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non chieda il seppellimento in speciali categorie quali loculi tipo “cassettoni o colombario”.

Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento del costo di concessione.

L'Amministrazione può costruire loculi del tipo “colombario o cassettoni” da dare in concessione ai richiedenti secondo i prezzi e le modalità da stabilirsi in apposita deliberazione di Giunta Comunale di volta in volta in occasione della costruzione dei manufatti stessi.

ART.46

Inumazione

L'operazione di inumazione dovrà essere eseguita a cura e spese del Comune.

I campi destinati all'inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono suddivisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Sul cippo verrà applicata sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a mt.1(uno)dal piano di campagna, in pietra (marmo, travertino, trani etc), di colore bianco.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

ART.47

Cippi distinti dalle fosse

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata per due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Tale operazione dovrà essere eseguita a cura e spese del Comune, sotto la diretta sorveglianza del personale Cimiteriale.

ART.48

Escavazione e ricolmo delle fosse – Dimensioni –

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt.2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt.2,20 e la larghezza di mt.0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno mt.0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt.0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART.49

Caratteristiche della salme destinate all'inumazione

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso delle casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART.50

Tumulazione

La tumulazione dovrà essere eseguita a cura e spese del concessionario e/o proprietario del loculo e/o cappella ecc.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra di Trani, di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillata in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART.51

Caratteristiche delle salme destinate alla tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli artt.30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministro della Salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART.52

Sepulture provvisorie – caratteristiche – durata-

A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- c) per coloro che richiedano l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- d) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi (18+12).

L'autorizzazione alla concessione provvisoria di sepoltura, a seguito istanza dei richiedenti, viene rilasciata dal Responsabile del Servizio.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune con addebito delle spese agli interessati.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di urne cinerarie od ossari.

CAPO VIII

ESUMAZIONE ed ESTUMULAZIONE

ART.53

Esumazione ordinaria

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Salute. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Quando si accerti che in un Cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco con propria ordinanza (art. 82 del D.P.R. n. 285/1990).

ART.54

Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART.55

Divieto di esumazioni

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

-nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

-quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART.56

Deposito delle ossa umane

Le ossa che rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse, facciano domanda di raccogliere per deporle in urne o loculi posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dal c.2) del più volte citato DPR.285/90 art.36.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere raccolti, trasportati e smaltiti nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n.219 del 26 giugno 2000.

ART.57

Esumazioni ed estumulazioni – costo

Le esumazioni ordinarie e le estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere eseguite a cura del Comune ed a spese di familiari per un importo pari al costo sostenuto per l'espletamento del servizio stesso, sotto la diretta sorveglianza del personale comiteriale.

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ART.58

Estumulazione ordinaria

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio.

Qualora i feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, dovessero trovarsi in stato di incompleta demineralizzazione, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura atta a consentire la ripresa del processo di decomposizione.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

ART.59

Autorizzazione estumulazione

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 285/1990, può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento in altra sede previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art.54.

CAPO IX SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART.60

Concessioni private

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private di cui al presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani cimiteriali. Il Comune può concedere a privati l'uso di loculi tipo cassettoni o colombario e/o di urne cimiteriali.

ART.61

Durata della concessione di loculi e/o urne cimiteriali

Le concessioni di loculi e/o urne cimiteriali di cui all'art. 60, comma 5, sono a tempo determinato e di durata non superiore a quaranta anni, salvo un solo rinnovo di durata non superiore a 20 anni (40+20).

Le concessioni in uso perpetuo rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21/10/75, n.803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285 del 1990.

È vietata la concessione di area per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale.

Con essa il comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera, costruita dal comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quella della propria famiglia ovvero alle persone iscritte all'ente concessionario e ciò fino all'esaurimento della capienza del sepolcro.

Prima della scadenza della concessione, gli eredi possono richiedere il rinnovo della concessione per durata massima di anni venti.

ART.62

Rinuncia a concessione a tempo determinato di loculi ed aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale di qualsivoglia natura (perpetua, novantanovenale e quarantennale), dietro rimborso dell'intera somma versata a titolo di concessione, compresa degli interessi legali maturati nel caso in cui il loculo e/o l'urna non è stato occupato da salma.

Quando la sepoltura è stata occupata e la salma viene trasferita in altra sede, ai rinunciari (concessionario o agli aventi titolo alla concessione) spetterà un rimborso che sarà proporzionale al

tempo residuo libero della concessione stessa e dovrà essere calcolato secondo la seguente formula, senza che siano riconosciuti interessi ad alcun titolo:

$$x = tr \times 100 : tc$$

x = percentuale di rimborso da erogare rispetto al costo di concessione versato;

tr = tempo residuo della concessione

tc = tempo di concessione (novantanovenne, quarantennale).

Nella quantificazione del tempo residuo si procederà ad arrotondamento per eccesso della frazione di anno > (maggiore) di 180 giorni e per difetto per la frazione di un anno ≤ (minore o uguale) di 180 giorni.

Ai fini del calcolo, la concessione perpetua viene equiparata alla concessione novantanovenne.

ART.63

Concessionario - doveri generali-

La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento in materia di Polizia Mortuaria di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione stabilite nei contratti di concessione.

In particolare l'uso della sepoltura deve intendersi nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione.

Nel periodo di validità della concessione le salme a richiesta dei familiari possono essere trasferite in altra sepoltura solo se la nuova sepoltura sia di pari grado o superiore, per durata e decoro.

I loculi resisi liberi rientrano nel patrimonio disponibile dell'Ente, secondo le modalità previste dal precedente art.62.

ART.64

Concessione sepoltura privata individuale

La sepoltura individuale privata in loculi e/o urne costruiti dal Comune può concedersi solo in presenza di salma e/o ceneri.

L'assegnazione avviene sulla base delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al presente articolo non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

La concessione in uso di sepoltura individuale privata può essere effettuata altresì in favore del richiedente vivente solo in presenza di un numero di loculi disponibili non inferiore a venti.

È vietata la concessione a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

L'atto di concessione di loculi e/o urne deve risultare da apposita scrittura privata secondo lo schema di contratto tipo allegato al presente regolamento. Delle scritture private viene istituito apposito registro.

Lo stesso, secondo quanto previsto dal DPR 131 DEL 26/04/86 ARTT. 5 e 6 sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti.

L'atto di concessione di area cimiteriale deve risultare da apposito contratto redatto in forma pubblico-amministrativa secondo lo schema di contratto tipo da allegare al presente regolamento.

La durata decorre dalla data di concessione.

ART.64 bis

Criteri per l'assegnazione dei loculi e delle aree cimiteriali

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 64, il Comune, per la realizzazione di lotti di loculi presso il Cimitero comunale, potrà utilizzare la procedura del finanziamento tramite il contratto di vendita (concessione) di cosa futura. La Giunta comunale, con provvedimento attuativo del presente

articolo, definirà in dettaglio termini e modalità della realizzazione di lotti di loculi attraverso l'istituto giuridico della vendita (concessione) di cosa futura. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni del codice civile in materia di diritto di superficie e di vendita di cosa futura.

ART.65

Uso delle sepolture private

Salvo quanto già disposto dall'art.60, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art.93 del DPR n.285 del 10/09/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione resa nelle forme di legge, da presentare all'Ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

L'eventuale condizione di benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa nella forma dell'istanza, sottoscritta dal concessionario depositata presso l' Ufficio Affari Cimiteriali e comunque la sepoltura potrà avvenire previa assenso dei restanti aventi diritto.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso alla sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la stessa sia prossima ad essere occupata, senza possibilità di rinnovo.

ART. 66

Concessione di aree e costruzione di opere cimiteriali.

La concessione di aree di cui all'art. 60 commi 1, 2 e 3 sono a tempo determinato e di durata non superiore a sessanta anni, salvo un solo rinnovo di durata non superiore a 30 anni (60+30), e vengono rilasciate secondo le disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, copritomba, impegna il concessionario alla sollecita presentazione del progetto tecnico, comunque non oltre 24 mesi, dalla data di stipula del contratto di concessione ed alla esecuzione ed ultimazione delle opere di cui al progetto, entro 24 mesi, dalla data di rilascio del progetto medesimo. La mancata osservanza di uno qualunque dei predetti termini, comporterà la decadenza della concessione del suolo, salvo ritardo dovuto a giustificata causa da valutarsi da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, con progetto approvato dall'autorità comunale, rispondenti alle norme generali di attuazione.

Prima dell'utilizzo deve richiedersi a cura del concessionario all'U.T.C. l'agibilità della struttura realizzata.

ART.67

Doveri del concessionario di sepoltura.

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso con ordinanza dirigenziali.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Responsabile del Servizio, sempre con propria ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse.

Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme in fosse comuni.

ART.68

Reparti dedicati nel Cimitero

I piani particolareggiati cimiteriali, possono prevedere reparti dedicati e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Responsabile del Servizio in concessione un'area adeguata nel cimitero.

ART.69

Sepolcri privati fuori dai cimiteri.

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori dal Cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art.340 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/34 n.1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale.

Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

ART.70

Requisiti delle cappelle fuori del cimitero

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori del Cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente Regolamento, la loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m.200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

ART.71

Tumulazioni fuori del Cimitero.

A norma della legge regionale n. 21 del 30 novembre 2000 il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 105 del D.P.R. n. 285/1990 è di competenza della Regione Puglia.

L'istanza va inoltrata al Presidente della Regione ed all'Assessorato alla sanità corredata della documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2035 del 29 dicembre 2004.

ART.72 **Confraternite**

Sono presenti presso il Cimitero comunale n.3 Confraternite titolari di altrettante aree comunali:

Confraternita di S.Oronzo – Contratto n.24/28 di rep. del 27/03/1928;

Confraternita del Purgatorio – Contratto N° 79/29 di Rep. del 24/09/29;

Confraternita di Maria SS.Addolorata contratto n.73/29 di Rep del 12/06/1929.

Tali aree sono state concesse a favore delle summenzionate Confraternite affinché a cura e spese delle stesse venissero edificati manufatti e/o Cappelle funerarie da adibire esclusivamente alla tumulazione dei facenti parte del sodalizio,

Tali Confraternite quali persone giuridiche sono dotati di Statuto la cui prescrizione comune a tutti è relativa ai fini ed agli scopi da perseguire, ovvero che le attività svolte devono essere eseguite senza scopo di lucro e speculazione, giusta quanto stabilito dall'art.92 del DPR 285/90.

ART. 73 **Rapporti tra il Comune e le Confraternite**

Al fine di poter assolvere a quanto stabilito dall'art.51 del DPR 285/90, il Sindaco in quanto responsabile dell'ordine, della manutenzione e della vigilanza del Cimitero è tenuto al controllo e ad accertare mediante la consultazione dello Statuto delle Confraternite l'effettivo diritto di una determinata salma di esservi sepolta, giusta quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamento.

Le Confraternite nelle persone dei loro legali rappresentanti devono pertanto fornire al Comune, entro 3(tre) mesi dall'adozione del presente regolamento, gli elenchi comprendenti i nominativi dei concessionari di loculi e/o urne assegnate e di quelli liberi, nonché gli estremi dei contratti di concessione.

Le confraternite sono tenute alla stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché a tutte quelle che eventualmente venissero emanate dal Sindaco in materia di sicurezza (D. Lgs. n.626/'94), igiene e decoro del Sacro Luogo.

In caso di inadempienza a tali obblighi si provvede se necessario con apposite Ordinanze Sindacali.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco, sentito il Responsabile della A.U.S.L. sempre con propria ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere eseguite.

CAPO X CREMAZIONE

ART.74 Crematorio

Si dà atto che il Comune di Turi non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, qualora richiesta nelle forme di legge, si avvarrà dell'impianto funzionante più vicino.

ART.75 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1° non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART.76 Esecuzione della cremazione

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita del defunto nonché la data di morte dello stesso.

Nel Cimitero deve essere predisposto un colombario per raccogliere e conservare in perpetuo le urne contenenti le ceneri rivenienti dalla cremazione, nonché apposita zona per l'eventuale spargimento delle ceneri.

Le dimensioni limite delle urne contenenti i residui della cremazione e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite nei regolamenti locali di igiene.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni sul trasporto delle salme di cui agli articoli precedenti, non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del dirigente sanitario nel caso di presenza di nuclei radioattivi.

ART.77

Urna Cineraria

La concessione dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/34, n.1265, deve risultare da apposita scrittura privata redatta secondo le modalità previste dall'art. 64, commi 5 e 6.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata all'interno del Cimitero in apposita nicchia e/o loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata .

E' consentita a richiesta dei familiari la collocazione di più cassette urne cinerarie in un unico tumulo, anche se sia presente o meno un feretro (Circ. Min. Sanità n. 24 del 24.06.1993, punto 13.3).

CAPO XI
POLIZIA DEI CIMITERI

ART.78

Orario

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, 15 minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 79

Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del Sacro Luogo.
- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ART.80

Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre religioni, sia per singoli che per la generalità dei defunti, purchè non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ART.81

Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe familiari servendosi di automobile.

E' ammesso l'accesso alle carrozzelle o tricicli di cui si servono invalidi o ammalati.

Parimenti la Direzione può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

ART. 82

Comportamento del pubblico

All'interno del Cimitero è vietato:

- fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- introdurre biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza il preventivo consenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazione d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
- qualsiasi attività commerciale:

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

CAPO XII
LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART.83

Costruzione-ed esecuzioni di lavori-

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro nel Cimitero, costruzione di tombe, cappelle, sepolcri ecc, ovvero restauri, riparazioni si deve procedere preliminarmente alla presentazione di apposito permesso a costruire e/o DIA.

ART. 84

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, ai visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 85

Introduzione e deposito di materiali.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc.:

ART.86

Divieti

E' assolutamente vietato alle imprese costruttrici e di pompe funebri, operanti nella struttura cimiteriale, di approvvigionarsi di acqua ed energia elettrica dagli idranti e contatori comunali.

ART.87

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese e più in particolare quello al di fuori del normale orario di apertura e chiusura del Cimitero, è autorizzato dal Responsabile del servizio.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio.

ART.88
Sospensione dei lavori in occasione della
Commemorazione dei Defunti.

Il Responsabile del Servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo summenzionato.

CAPO XIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART.89
Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ART. 90
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.